

Oggetto: Ditta Rekogest s.r.l. – P.I. 02735110302
Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzato ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con DDS n.1702 del 29.12.2018, sito in c/da Notarbartolo nel Comune di Termini Imerese (Pa), zona IRSAP.
Rinnovo e modifiche al DDS n.1702 del 29.12.2018.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 8 - Autorizzazioni Impianti gestione rifiuti – A.I.A.

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n.24 del 24.8.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”
Visto il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;
Vista l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
Vista l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
Visto il d.lgs.42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”;
Vista la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss. mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
Visto il d.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, e ss.mm.ii., recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
Visto il D.M. 17 dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
Visto il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*”;
Visto il d.lgs.159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;
Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
Visto il d.lgs.33 del 14.3.2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;



Vista	la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
Visto	il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al " <i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia</i> " dell'11 luglio 2012;
Visto	il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 " <i>Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164</i> ", che all'art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
Visto	il d.lgs.104 del 16.6.2017, " <i>Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114</i> ";
Vista	la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante " <i>Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi</i> ";
Visto	il Decreto presidenziale 12 marzo 2021 n.8 " <i>Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia</i> ";
Visto	il d.lgs.116 del 03.9.2020, " <i>Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio</i> ";
Vista	la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante " <i>Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione</i> ", che ha istituito il " <i>Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti</i> ";
visto	il D.P.Reg. del 27.6.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della L.R. 3.2016;
Visto	il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, l'Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
Visto	il DDS n.151 del 18.02.2013 avente per oggetto: " <i>Ditta RELTI srl – Termini Imerese (Pa) – Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. - Rinnovo e modifica</i> ", con il quale lo scrivente Ufficio ai sensi dell'art.208 del T.U.A. provvede al rinnovo e contestualmente all'approvazione delle modifiche di gestione dell'impianto, già autorizzato con decreto n.38 del 05.7.2006 e ss.mm.ii, " <i>consistenti nella riorganizzazione delle aree di stoccaggio, nell'introduzione e la sostituzione di alcuni macchinari per l'attività di recupero di pneumatici fuori uso (PFU), per le operazioni R12 e R13 di cui all'allegato "C" al d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., attraverso il processo di triturazione per la produzione di ciabattato di gomma, in sostituzione dell'attività già autorizzata</i> ", con il seguente rifiuto non pericoloso ammesso in ingresso in impianto: 160103 – pneumatici fuori uso;
Visto	il DDS n.1702 del 19.12.2018 avente per oggetto: " <i>Ditta Rekogest s.r.l. – Termini Imerese (Pa), P.IVA 02735110302 - Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, sito nel territorio del Comune di Termini Imerese (PA) in c/da Notarbartolo – zona IRSAP – Voltura</i> ", con il quale la ditta Rekogest srl con sede legale in Termini Imerese (PA) - c/da Canne Masche, ha ottenuto dal DRAR la voltura del Decreto n.151 del 18 febbraio 2013, già intestato alla ditta RELTI srl (valido sino al 6 aprile 2020) e contestualmente è stata autorizzata ad effettuare modifiche sostanziali al provvedimento in argomento, consistenti nel poter trattare nuove tipologie di rifiuti, da gestire con le operazioni R13, R12, e D15, nonché nell'aumento della potenzialità massima di rifiuti non pericolosi fino a 60.000 tonn/anno, con i seguenti codici ammessi in impianto e le relative operazioni:



CER	Descrizione	Operazioni		
150102	Imballaggi in plastica	R12	R13	
160103	Pneumatici fuori uso	R12	R13	
160119	Plastica	R12	R13	D15
170203	Plastica	R12	R13	D15
191204	Plastica e gomma da impianti	R12	R13	D15
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento dei rifiuti	R12	R13	D15
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R12	R13	D15
200139	Plastica	R12	R13	D15
200140	metalli		R13	
200307	Rifiuti ingombranti	R12	R13	D15

Vista l'istanza della ditta Rekogest s.r.l. prot.473/19 CP, assunta al prot. DRAR al n.22458 del 28.5.2019, con la quale si chiede l'autorizzazione alle seguenti modifiche:

- inserimento di un impianto di pressatura dotato di nastro di carico e selezione;
- inserimento di nuovi codici CER;
- dismissione dell'impianto per la triturazione dei rifiuti esistenti;
- di specificare che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue deve intendersi inglobata nell'autorizzazione unica di voltura rilasciata alla ditta Rekogest srl, con provvedimento DDS n.1702 del 29.12.2018;

allegando la seguente documentazione:

- all. 1 relazione tecnica descrittiva;
- all. 2 planimetria stato di fatto;
- all. 3 planimetria stato di progetto;
- all. 4 elenco codici CER da integrare;
- autorizzazione allo scarico idrico 11-2013 del 20.02.2013;

Vista l'istanza prot.586/19 CP, assunta al prot. DRAR al n.25557 del 14.6.2019, con la quale, ad integrazione di quanto già richiesto con la succitata istanza n.473/19, la Ditta chiede:

- l'inserimento di un impianto di filmatura a valle della pressa, dotato di nastro di carico e selezione;

allegando la seguente documentazione, ad integrazione e sostituzione di quanto allegato alla nota 473/19:

- all. 1 relazione tecnica descrittiva rev. 1;
- all. 3 planimetria stato di progetto rev. 1;
- all. 4 elenco codici CER ed operazioni di recupero da integrare rev. 1;

Vista la nota della Ditta prot.1099/19 CP, assunta al prot. DRAR al n.40356 del 03.10.2019 con la quale si chiede:

- il rinnovo dell'autorizzazione di cui al Decreto n.151 del 18.02.2013 e ss.mm.ii., volturato alla ditta Rekogest con DDS n.1702 del 19.12.2018;
- che nel dispositivo di rinnovo siano riepilogati tutti i codici CER autorizzati e le relative operazioni di recupero/smaltimento;

allegando:

- fotocopia documenti di identità del legale rappresentante;
- iscrizione white list e relativa richiesta di rinnovo;
- copia autorizzazione DDS n.1702 del 19.12.2018;

Vista la nota della Ditta prot. 53/19 CP, assunta al prot. DRAR al n.1827 del 17.01.2020 con la quale si chiede:

- modifica sostanziale dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, sito in c/da Notarbartolo s.n.c. - zona industriale IRSAP nel Comune di



Termini Imerese (PA), autorizzato con decreto DDS n.1702 del 19.12.2019;
allegando:

- copia autorizzazione DDS n.1702 del 19.12.2018;
- visura camerale della società Rekogest srl;
- Relazione tecnica sulle modifiche sostanziali;
- piano di monitoraggio e controllo;
- tav. B1 Planimetria “stato di fatto autorizzato”;
- tav. B2 Planimetria “stato di progetto”;
- tav. B3 Planimetria “emissioni in atmosfera”;

Vista la nota della Ditta prot.188/20 CP, assunta al prot. DRAR al n.6020 del 13.02.2020 con la quale si comunica:

- *“la variazione della disponibilità del sito a seguito del subentro nella proprietà dello stesso, si è proceduto al subentro nel contratto di locazione della ARK srl con conferma della scadenza del 10.04.2025 e tacito rinnovo per altri sei anni”;*

allegando la ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate della variazione;

Vista la nota prot. DRAR n.23651 del 12.6.2020, di convocazione della CdS per il giorno 17.7.2020;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 17.7.2020, con allegati i pareri e/o le richieste di integrazioni documentali come di seguito riportati:

- Città Metropolitana di Palermo, nota prot.42336 del 10.7.2020, assunta al prot. DRAR al n.27919 del 13.7.2020, con la quale l’Ente esprime parere non favorevole sulla richiesta di modifica sostanziale richiesta dalla Ditta, come di seguito nel dettaglio:

“...È stato fatto particolare riferimento alla Relazione tecnica, alla Scheda tecnica riassuntiva dei codici C.E.R. ed alle planimetrie rappresentative dello stato di progetto.

La Ditta intende effettuare in modo sistematico e prioritario rispetto alle attività di recupero possibili, previste e consentite dall’Allegato C alla Parte IV del d.lgs.152/2006, l’attività R12 e contestuale R13 e D15, con l’intendimento di ottenere altri rifiuti del capitolo 19.

In particolare intende effettuare l’attività R12 sui rifiuti costituiti da plastica e gomma C.E.R. 191204 e su altri rifiuti codificati 191212, per dare origine a piccolissime quantità di CSS e a rilevanti quantità di altri rifiuti e identificati ai C.E.R. 191210 rifiuti combustibili CDR (combustibile derivato da rifiuti) e nuovamente rifiuti 191212.

Si ricorda invece che l’Allegato C alla Parte IV del d.lgs.152/2006 indica alla voce R12 “lo scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Tale attività può essere consentita solo ed esclusivamente “in mancanza di un altro codice R appropriato, che può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Tale attività pertanto non è da prendere in considerazione in modo sistematico, come invece propone la Ditta, e va inquadrata sempre come operazione preliminare ad una operazione di recupero da R1 a R11 da effettuare nello stesso impianto.

Dall’analisi storica risulta che sono ancora non risolte le problematiche relative a impianti simili che si sono cimentati alla produzione di CDR senza alcuna preventiva certezza di un impianto abilitato alla sua utilizzazione su territorio nazionale. Sono state create enormi aree di stoccaggio dove tale CDR giace da anni producendo anche danni ambientali al territorio locale, come è successo in Campania. O si è fatto ricorso a operazioni trans frontaliere verso paesi di altri continenti, dove non è vigente alcuna normativa ambientale e diventa impossibile qualunque tentativo di tracciabilità.

A conclusione dell’Istruttoria effettuata, quest’Ufficio esprime parere non favorevole



al progetto di modifica sostanziale proposto”;

- Dipartimento Ambiente - STA Palermo, in riferimento alla documentazione trasmessa dalla Ditta con prot.640/20 CP del 19.6.2020, assunta al prot. ARTA 34533 del 19.6.2020, chiede chiarimenti sulle emissioni convogliate e diffuse.

A chiarimento di quanto richiesto il tecnico della Ditta, in CdS dichiara che:

1. *il punto di emissione E1 è a servizio del trituratore previo abbattimento con filtro a maniche e ventilatore di 4000 Nmc/h;*
2. *il punto di emissione E2 è a servizio del separatore aeraulico, previo abbattimento con due filtri a maniche in parallelo, dotato di due ventilatori da 10400 Nmc/h ciascuno;*
3. *il punto di emissione E3 è a servizio del raffinatori previo abbattimento con filtro a maniche, dotato di ventilatore di 4000 Nmc/h”;*

Il Dipartimento Ambiente - STA Palermo, chiede altresì documentazione integrativa relativa alla tipologia del trituratore mobile da installare all'esterno, e chiarimenti circa le caratteristiche del sistema di abbattimento delle emissioni diffuse a mezzo impianto di nebulizzazione.

L'Ufficio infine, si riserva di esprimere parere, dopo aver valutato le integrazioni documentali richieste;

- SIAV richiede, ad integrazione di quanto già trasmesso dalla Ditta, la seguente documentazione:
 1. copia dell'agibilità del capannone esistente;
 2. planimetria dello stato di fatto e di progetto, in scale adeguate e in formato cartaceo, da cui si possa evincere la struttura del capannone, degli uffici e dei servizi igienici con presenza di doccia;
 3. layout del ciclo lavorativo che si intende realizzare con le relative attrezzature.

Si chiede anche la conferma dell'assenza di opere di captazione di sorgenti d'acqua per uso potabile nel raggio di 200 m.

Inoltre, si chiedono chiarimenti sulla collocazione del secondo trituratore.

Ancora, poiché sono previsti tre punti di emissione in atmosfera, occorre chiarire e riportare in planimetria dove saranno collocati i tre camini di emissione.

Per quest'ultimi occorre indicare la presenza di edifici con presenza di aperture (finestre) nel raggio di 10 m dai camini stessi (il camino deve superare di 1 m il colmo del tetto degli edifici nel raggio di 10 m e rispetto agli edifici nel raggio di 50 m la bocca del camino non deve essere di altezza inferiore al filo superiore delle aperture che guardano verso il camino stesso), indicare inoltre le modalità di ancoraggio del camino alla struttura.

Si chiedono ancora:

- le modalità di protezione dagli agenti atmosferici dei materiali stoccati al fine di evitarne la dispersione in atmosfera;
- la stima previsionale dell'impatto acustico riferito al recettore non abitativo e nel raggio di 200 m dal perimetro dell'impianto per il recettore abitativo.

La Ditta si riserva di riscontrare il parere della Città Metropolitana di Palermo e informare tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, fornendo chiarimenti e precisando i destini dei rifiuti trattati in R12.

Nelle more della definizione di tale modifica sostanziale la Ditta chiede al DRAR di riscontrare la richiesta di modifica non sostanziale relativa all'inserimento di una pressa e di una filmatrice inoltrate precedentemente;

Vista la nota prot. DRAR n.34703 del 07.9.2020, con la quale è stato notificato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento e alla Ditta, il verbale della CdS svoltasi in data 17.7.2020, completa di allegati;

Vista la nota prot. DRAR n.50193 del 11.12.2020, di convocazione della CdS per il giorno 15.3.2021;

Vista la nota di ARTA – STA Palermo, prot.73229 del 11.12.2020, assunta al prot. DRAR al n.50136 del 11.12.2020, con la quale l'Ente esprime parere favorevole con prescrizioni all'iniziativa progettuale di che trattasi, con i contenuti di seguito riportati:

“Esaminati gli elaborati tecnico-progettuali prodotti dalla Ditta a corredo dell'istanza ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla “Relazione tecnica integrativa” trasmessa con nota Ditta prot.1269/20 CP del 25/11/2020, “..Questo Ufficio, ..per gli aspetti di propria competenza, esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per lo stabilimento di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, sito in c/da Notarbartolo s.n.c. zona industriale IRSAP nel Comune di Termini Imerese (PA), nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Sostanza inquinante	Limite (mg/Nm³)	Frequenza autocontrolli	Impianto abbattimento
E1	Trituratore	4000	Polveri	10	Annuale	Filtro a maniche
E2	Separatore aeraulico	10.400 + 10.400	Polveri	10	Annuale	n. 2 filtri a maniche in parallelo
E3	Raffinatore	4000	Polveri	10	Annuale	Filtro a maniche

- 1. Il Gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni agli Organi di Controllo e Vigilanza (Città Metropolitana di Palermo ed ARPA Struttura Territoriale di Palermo) ed al D.A.R.- Servizio 8, la data di messa in esercizio e la data di messa a regime (con la messa a regime entro 30 giorni dalla messa in esercizio) delle modifiche sostanziali proposte;*
- 2. Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n.2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione. Il Gestore dovrà inviare agli Organi di Controllo e Vigilanza ed al D.A.R. - Servizio 8 entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione;*
- 3. I Valori Limite di Emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento degli impianti, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;*
- 4. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto delle “Migliori Tecniche Disponibili”, delle pertinenti norme previste dalla parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;*
- 5. Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni convogliate in conformità ai criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;*
- 6. Per la verifica di conformità ai VLE delle emissioni convogliate sottoposte ad autocontrollo, la concentrazione deve essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, e' possibile utilizzare un unico campione ai fini della*

- valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;*
- 7. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni inquinanti con frequenza prevista nella superiore tabella. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di Controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice all'allegato VI alla Parte V del d.lgs.152/2006 e s.m.i.);*
 - 8. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per gli autocontrolli periodici con almeno 15 giorni di anticipo agli Organi di Controllo e Vigilanza ed al D.A.R. - Servizio 8. Le relazioni ed i rapporti di prova dovranno essere trasmessi entro i successivi 60 giorni, anche a mezzo elettronico, agli Organi di Controllo e Vigilanza ed al D.A.R. - Servizio 8;*
 - 9. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti;*
 - 10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del d.lgs.152/2006 e s.m.i.);*
 - 11. Ai sensi dell'art.271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive al D.A.R. - Servizio 8 ed agli Organi di Controllo e Vigilanza le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;*
 - 12. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, derivanti dal ciclo produttivo, devono essere rispettati gli accorgimenti già previsti in fase progettuale e tutte le ulteriori pertinenti norme contenute nell'Allegato V della Parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e nell'Allegato 5 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;*
 - 13. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di Controllo e Vigilanza ed al D.A.R. - Servizio 8, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;*
 - 14. Gli Organi di Controllo e Vigilanza, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme vigenti e dal presente parere anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della ditta;*
 - 15. Il Gestore è tenuto ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza delle norme vigenti in materia;*
 - 16. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni ritenute necessarie al fine di accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi agli Organi di Controllo e Vigilanza l'accesso in condizioni di sicurezza ai sensi del d.lgs.81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;*
 - 17. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;*
 - 18. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità alle pertinenti norme previste dal d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., alle altre normative specifiche vigenti, al d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii (in*



materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

19. *È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore;*
20. *Il presente parere si intende condizionato al parere dell'Ente competente, con particolare riferimento alla certezza della destinazione finale del CSS e/o CDR in idonei impianti per la loro utilizzazione;*
21. *Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio”.*

Vista

la nota di ARTA – Servizio 1 autorizzazioni e valutazioni ambientali, prot. n. 3195 del 20.01.2021, assunta al prot. DRAR al n.2290 di pari data, con i contenuti di seguito riportati:

“Con riferimento alla pregressa corrispondenza concernente il progetto di modifica sostanziale di cui all'oggetto, in ultimo data dalla nota di codesta Ditta del 25/11/2020 (prot. D.R.A. n.69787 del 26/11/2020) recante trasmissione di documentazione integrativa, si comunica quanto segue.

Dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio, si evince che codesta Ditta intende apportare una modifica sostanziale ad un esistente impianto di gestione di rifiuti, attualmente autorizzato ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti giusto D.D.S./S7 n.1702 del 19/12/2018, così da poter svolgere nel medesimo impianto, tra le altre, le seguenti operazioni di cui agli Allegati B (operazioni di smaltimento D) e C (operazioni di recupero R) e alla Parte Quarta del medesimo decreto:

- *D15 su determinate tipologie di rifiuti non pericolosi, con una capacità S 40,0 t/giorno.*
- *R3 su determinate tipologie di rifiuti non pericolosi, con una capacità non superiore S 10,0 t/giorno.*

Le sopra menzionate capacità sono state scelte in modo da risultare inferiori alle soglie previste rispettivamente dalla lettere t) e z.b) del punto 7 dell'Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ma tale scelta non risulta però sufficiente per escludere il progetto di modifica dalla procedura di verifica di assoggettabilità prevista dall'art.19 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., poiché i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi di cui al citato Allegato IV sono stati integrati dalle “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome” emanate con il decreto MATTM 30/03/2015, n. 52.

Inoltre, si evidenzia che il paragrafo 4 “Indicazioni di dettaglio relativamente alle Aree Natura 2000” del capitolo 9 “La localizzazione impiantistica - Linee Guida” dell'aggiornamento del “Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia” approvato con D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017, prevede specifici adempimenti in materia di V.I.N.C.A, ex D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. anche nel caso di progetti di modifica di impianti esistenti, ciò in relazione alle distanze dei medesimi impianti dai Siti Natura 2000.

Per quanto sopra, è necessario che codesta Ditta trasmetta a questo Servizio la seguente documentazione integrativa:

- *Relazione ambientale dalla quale si evinca se, in applicazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi previsti dalle suddette Linee Guida emanate con il decreto MATTM 30/03/2015, n.52, il progetto di modifica sostanziale debba o meno essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità prevista dall'art.19 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;*
- *Carta dei vincoli dalla quale si evincano le distanze tra l'impianto in progetto e i Siti Natura 2000 presenti nell'area vasta nel raggio di 2 km”;*

Vista

la nota della Ditta prot.146/21 CP, assunta al prot. DRAR al n.5277 del 08.02.2021, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa scaturita dalle richieste formulate



dagli Enti coinvolti nell'iter istruttorio, con i seguenti allegati:

- relazione tecnica integrativa rev. 01 febbraio 2021 (che annulla e sostituisce la precedente);
- relazione ambientale con carta dei vincoli siti Natura 2000;

Di seguito le operazioni autorizzate, e i relativi codici CER, con il precedente provvedimento, con la specifica di considerare l'operazione D15 per il solo CER 19 12 12:

CER	Descrizione	Operazioni		
150102	Imballaggi in plastica	R12	R13	
160103	Pneumatici fuori uso	R12	R13	
160119	Plastica	R12	R13	D15
170203	Plastica	R12	R13	D15
191204	Plastica e gomma da impianti	R12	R13	D15
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento dei rifiuti			D15
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R12	R13	D15
200139	Plastica	R12	R13	D15
200140	metalli		R13	
200307	Rifiuti ingombranti	R12	R13	D15

Visto

il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 15.3.2021, con allegati i pareri e/o le richieste di integrazioni documentali come di seguito nel dettaglio:

- la nota di **ARTA Servizio 1 – Valutazioni Ambientali prot. n.7197 del 08.02.2021**, assunta agli atti della CdS con la quale l'Ente preliminarmente prende atto delle modifiche concernenti la capacità massima di trattamento dell'impianto fissata in 5 t/g per l'operazione R3 e 20 t/g per l'operazione D15 e a seguito di tali modifiche, tra l'altro dichiara che: “... il progetto de quo non deve essere assoggettato ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale previste dal Titolo III della parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”;
- nota **Srr Palermo Provincia Est prot. n.345 del 11.3.2021**, con la quale l'Ente tra l'altro dichiara che: “si ritiene che l'iniziativa in oggetto è compatibile con la propria pianificazione”;
- nota **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria prot.0003765 del 02.02.2021**, con la quale l'Ente afferma che ai sensi dell'art.86 del D.P.R. n.64/2012 e per quanto di specifica competenza, il progetto è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;
- la **Città Metropolitana di Palermo**, in sede di Cds, conferma il parere non favorevole già espresso con nota prot.42336 del 10.7.2020, che farà parte integrante del verbale e sarà trasmesso a tutti gli Enti per opportuna conoscenza;
- la Ditta dichiara che ha in attivo la spedizione transfrontaliera identificata con codice IT020753, così come ribadito nella relazione integrativa datata febbraio 2021, trasmessa agli Enti coinvolti;
- il **Comune di Termini Imerese**, chiede alla Ditta chiarimenti in merito agli aspetti ambientali del progetto in argomento, ponendo l'attenzione sulla necessità che le operazioni R12 (scambio di rifiuti), R3 e D15, non comportino aumento dei rifiuti giacenti in impianto; la Ditta dichiara che opererà in funzione delle giacenze massime autorizzate e che l'obiettivo ultimo è favorire il limitare del conferimento in discarica;
- il **Comune di Termini Imerese**, esprime parere favorevole;

Vista

la nota di **ASP Dipartimento di Prevenzione Medico – U.O.C. Igiene degli ambienti di vita**, prot.488 del 17.3.2021, assunta al prot. DRAR al n.11172 del 18.3.2021, con la quale l'Ente esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario, a condizione



- Vista che non siano accettati rifiuti contenenti amianto;
la nota della Ditta prot.495/21 CP, assunta al prot. DRAR al n.17553 del 04.5.2021 con la quale si trasmette:
- parere legale dello studio legale ambientale – Casarrubbia;
 - considerazioni circa l'applicabilità dell'art.208 c.3 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e istanza di conclusione del procedimento amministrativo;
- Considerato che la ditta REKOGEST ha già attivato la procedura di Notifica n.IT020753 per spedizione Transfrontaliera di rifiuti- Regolamento CE n.1013/O6 e ss.mm.ii. - presso la società ECO TRANS Ltd, con sede in Grecia, e dunque ha già uno sbocco all'interno della Comunità Europea per i rifiuti di cui al CER 191212 ed anche per il 191210;
- Considerate che le richieste avanzate dalla Ditta appaiono coerenti con l'ordinamento giuridico vigente, come anche evidenziato nel citato parere legale dello studio Casarrubbia, e che questo Ufficio ritiene superabile il parere negativo della Città Metropolitana di Palermo (nota prot.42336 del 10.7.2020 citata in precedenza);
- Vista la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 30.6.2021, per un importo pari a € 180,76, assunta al prot. DRAR al n.27036 del 12.7.2021;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 la informazione antimafia che verrà rilasciata dal Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Vista la richiesta effettuata alla BDNA con il seguente protocollo PR_MIUTG_Ingresso_0201235_20210802, e che ad oggi nulla risulta a carico della Ditta;
- Considerato che si può procedere al rilascio del provvedimento, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione/aggiornamento in White List (articoli 92 e 93, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011);
- Visto il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Assessorato, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento



Ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. è rinnovata l'Autorizzazione rilasciata con il DDS n.151 del 18.02.2013 volturato con il DDS n.1702 del 19.12.2018 alla Ditta Rekogest s.r.l. – P.IVA 02735110302 per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, sito in c/da Notarbartolo del Comune di Termini Imerese (Pa), zona IRSAP e contestualmente è autorizzata la modifica del layout impiantistico esistente al fine di trattare rifiuti a matrice plastica, CER 191204 “plastica e gomma” e CER 191212 “Altri rifiuti (compresi i materiali misti)”, per la produzione di CSS (operazione R3) e/o dei CER 191210 e 191212 (operazione R12).

Il nuovo layout impiantistico prevede l'utilizzo dei seguenti nuovi macchinari: Trituratore, Deferrizzatore, Vaglio rotante, Separatore aeraulico, Lettore ottico, Raffinatore, Pressa, Cellofanatrice.

L'impianto sarà interamente servito da nastri trasportatori.

La modifica autorizzata comprende altresì l'inserimento di un Trituratore mobile, per svolgere l'operazione di recupero R12.

Art.2

Sono ammessi all'impianto, per svolgere le operazioni R13, R12, R3 e D15 di cui all'allegato “C” alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., i seguenti rifiuti non pericolosi:

CER	Descrizione	Operazioni		
150102	Imballaggi in plastica	R12	R13	
160103	Pneumatici fuori uso	R12	R13	
160119	Plastica	R12	R13	
170203	Plastica	R12	R13	
191204	Plastica e gomma da impianti	R12	R13	R3
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento dei rifiuti			D15
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R12	R13	
200139	Plastica	R12	R13	
200140	metalli		R13	
200307	Rifiuti ingombranti	R12	R13	

Con i seguenti limiti quantitativi:

operazione R3: max **5 t/giorno**;

operazione D15: max **20 t/giorno**;

operazione R12: max **65 t/giorno**;

capacità complessiva di trattamento non superiore a **65 t/giorno**;

capacità di stoccaggio in contemporaneo: **5.200 t**;

potenzialità max: **60.000 t/anno**.

Art.3

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto sostituisce la seguente autorizzazione:

- Autorizzazione allo scarico dei reflui civili di cui alla Parte Terza, Sezione II, Titolo III, capo III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni generali:

- l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152 del 03.4.2006, e ss.mm.ii., e del D.M. 05.02.1998, e ss.mm.ii.;
- per la gestione dei rifiuti in ingresso, operazione D15, dovranno essere rispettati i limiti di cui alla lettera t) dell'all. IV alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che

intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici. Più in generale le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione delle acque meteoriche;

- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche. Qualora invece i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
- il layout dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- le operazioni di messa in riserva R13 devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito D15;
- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva R13 devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare D15 devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'all. C della Parte Quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'all. B della Parte Quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:
 - tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla "scheda descrittiva del rifiuto" per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:
 - a) provenienza ciclo produttivo;
 - b) materie prime impiegate;
 - c) eventuali esiti di autocontrollo;
 - d) informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
 - il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare dell'impianto dei rifiuti, sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento dell'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
 - le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla Circolare n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente coperte e le relative superfici devono essere conformi a quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale 07.12.2001;
- tutte le aree di messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare



ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;

- il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti in impianto è pari a mesi sei;
- il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
- i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000;
- la Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- la Ditta si atterrà a quanto dichiarato espressamente nella Relazione Tecnica Integrativa Rev.01 del febbraio 2021 circa la non produzione di CDR senza certezza dello sbocco finale;
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al d.lgs.152/2006, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal d.lgs.152/2006 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
- la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- è fatto obbligo alla Ditta di predisporre prima dell'inizio delle attività, secondo il layout così come dalla modifica autorizzata, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del DPCM 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
- prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.

Dovranno anche essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni degli Enti:

ARTA STA – PA

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Sostanza inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Frequenza autocontrolli	Impianto abbattimento
E1	Trituratore	4000	Polveri	10	Annuale	Filtro a maniche



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Sostanza inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Frequenza autocontrolli	Impianto abbattimento
E2	Separatore aeraulico	10.400 + 10.400	Polveri	10	Annuale	n. 2 filtri a maniche in parallelo
E3	Raffinatore	4000	Polveri	10	Annuale	Filtro a maniche

ASP

non devono essere accettati in impianto rifiuti contenenti amianto.

Art.5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.6

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.7

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Termini Imerese, alla Città Metropolitana di Palermo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

Art.8

La Ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori di dell'impianto, dovrà trasmettere il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà darne comunicazione, con un preavviso di 15 giorni, alla Città Metropolitana di Palermo e ottenere il provvedimento di accettazione delle garanzie previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.4064 del 15.3.2018;
- relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il



certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;

- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art.9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.11

Si dà atto, che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii.

Art.12

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** Rekogest s.r.l.;
- **p.iva:** 02735110302;
- **sede legale:** viale Bianca Maria n. 22 – Milano (MI);
- **sede impianto:** Termini Imerese, c/da Notarbartolo;
- **Attività di gestione autorizzata:** recupero rifiuti non pericolosi di cui alle operazioni R13, R12, R3, D15, dell'allegato "C" alla Parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- **Scadenza dell'autorizzazione:** dieci anni dalla data del presente decreto.

Art.13

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art.8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006, anche avvalendosi di ARPA Sicilia.

Art.14

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9, e notificato alla Ditta.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, ARPA Sicilia (Catasto Rifiuti), ARPA Direzione Generale, DRAR –



Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

L'Istruttore

(dott. Giuseppe Curione)

firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

Il Dirigente generale
Foti